



PARERE MOTIVATO
n. 38 in data 24 Febbraio 2016

OGGETTO: COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che il Comune di San Michele al Tagliamento con nota di prot. n.14103 del 13.05.15, assunta al prot. reg. al n.209458 del 19.05.15, ha inviato la seguente documentazione:
- DCC n.65 del 28.09.14 di adozione del PAT;
 - Verbale di sottoscrizione degli elaborati del PAT;
 - Rapporto Ambientale;
 - Sintesi non tecnica;
 - Relazione tecnica;
 - Relazione di sintetica;
 - Relazione di incidenza ambientale;
 - Norme di attuazione;



- Carta della trasformabilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta della non compatibilità;
- Rapporto tra uso del suolo trasformabilità;
- Relazione agronomica.

Con nota n.12845 del 5.05.15, assunta al prot. reg. al n.190436 del 6.05.15, il comune adduceva la valutazione alle osservazioni del PAT.

A seguito della richiesta di integrazioni n.297097 del 17.07.15, il comune con nota n.32829 del 19.11.15, inviava:

- DGC n. 129 del 23.06.06 di adozione del Documento Preliminare;
- Relazione di incidenza ambientale;
- Estratto di pubblicazione ne "La Nuova Venezia" del 25.08.15;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" del 26.08.15;
- Copia di pubblicazione nel BURV n.81 del 21.08.15;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che il piano riporta le reali destinazione d'uso del territorio;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Elenco osservazione con relative controdeduzioni;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che sono pervenute n.42 osservazioni nei termini, n.7 fuori termine e n.28 trattano temi direttamente connessi ad aspetti ambientali o attinenti la VAS;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
- Copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- Accordo di pianificazione sottoscritto;
- Avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, in atti.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 196/2015 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)
Pratica 3019



Codice SITI NATURA 2000: IT3250033 "Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento", IT3250040 "Foce del Tagliamento", IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione", IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore"

"VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dalla dott.ssa Alice Morandin, trasmesso dal Comune di San Michele al Tagliamento e acquisito al prot. reg. con n. 474973 del 20/11/2015;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda l'intero territorio del Comune di San Michele al Tagliamento;

PRESO ATTO che sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 15, 16, 17 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che per gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 delle Norme Tecniche del Piano in argomento viene indicato che non vi sia nessun potenziale effetto e che pertanto non sono valutabili;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

CONSIDERATO che gli articoli 5 e 10 non sono coerenti con le disposizioni normative relative alla rete Natura 2000;

RITENUTO che l'articolo 5, commi 32, 33, 34, venga modificato come di seguito riportato:

- **"SITI DI INTERESSE COMUNITARIO: IT3250033 «LAGUNA DI CAORLE - FOCE DEL TAGLIAMENTO» E IT3250044 «FIUMI REGHENA E LEMENE - CANALE TAGLIO E ROGGE LIMITROFE - CAVE DI CINTO CAOMAGGIORE» - D.G.R. N. 2673/2004**

Vincoli

32. Il PAT, all'Art. 10 delle presenti norme, classifica come invariante i seguenti Siti di Interesse Comunitario per le parti comprese all'interno del territorio comunale: IT3250033 «Laguna di Caorle - foce del Tagliamento», IT3250044 «Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe». I SIC sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna presenti, è soggetto alla direttiva europea 92/43/Cee «Habitat», al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. e alle disposizioni regionali in materia. I PI, e in generale gli interventi interni all'ambito del SIC, o esterni allo stesso, ma in grado, potenzialmente, di comportare incidenze significative su di esso, sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni regionali in materia. In tali interventi vanno salvaguardate le emergenze



floro-faunistiche che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona S.I.C., con la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle aree attuate.

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE: IT3250040 «FOCE DEL TAGLIAMENTO» E IT3250041 «VALLE VECCHIA - ZUMELLE - VALLI DI BIBIONE» - D.G.R. N. 2673/2004

33. Il PAT, all'Art. 10 delle presenti norme, classifica come invariante le seguenti Zone di Protezione Speciale per le parti comprese all'interno del territorio comunale: IT3250040 «Foce del Tagliamento» e IT3250041 «Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione».

34. Le ZPS sono individuate ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna presenti, è soggetta alla direttiva europea 2009/147/Ce «Uccelli», al D.P.R. 357/1997 e alle disposizioni regionali in materia. I PI, e in generale gli interventi interni all'ambito della ZPS, o esterni alla stessa, ma in grado, potenzialmente, di comportare incidenze significative su di esso, sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni regionali in materia."

RITENUTO che l'articolo 10, comma 2, venga modificato come di seguito riportato:

▪ **"AREE NUCLEO**

2. Il PAT individua le aree nucleo appartenenti alla rete ecologica regionale e localizzate all'interno del territorio comunale, costituite dagli habitat compresi nei siti della rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee. In queste aree la tutela della biodiversità è perseguita attraverso misure atte a salvaguardare il sistema nel suo insieme.";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A06.04 - Abbandono della produzione culturale", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05.01 - Calpestio eccessivo", "G05.05 - Manutenzione intensiva dei parchi pubblici e pulizia delle spiagge", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e non vengono riportati i metodi con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno dei siti IT3250033 "Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento", IT3250040 "Foce del Tagliamento", IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione", IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore";

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte superfici riferibili ai seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea, 1150* - Lagune costiere, 1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose, 1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritima*), 1410 - Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*), 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*), 1510* - Steppe salate mediterranee (*Limonietales*), 2110 - Dune embrionali mobili, 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche), 2130* - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), 2190 - Depressioni umide interdunari, 2230 - Dune con prati dei *Malcolmietalia*, 2250* - Dune costiere con *Juniperus* spp., 2270* - Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*, 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*, 7210* - Paludi calcaree con *Cladium*



mariscus e specie del *Caricion davallianae*, 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*, 9340 - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*;

CONSIDERATO che secondo il "Manuale italiano di interpretazione degli habitat (Direttiva 92/43/CEE)", non sono da ritenere presenti gli habitat 1510* - Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*), 2190 - Depressioni umide interdunari;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008 risultano presenti sul territorio comunale anche i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea, 1150* - Lagune costiere, 1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose, 1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*), 1410 - Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*), 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*), 2110 - Dune embrionali mobili, 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche), 2130* - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), 2230 - Dune con prati dei *Malcolmietalia*, 2250* - Dune costiere con *Juniperus* spp., 2270* - Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*, 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*, 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*, 7210* - Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*, 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*, 9340 - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Acipenser naccarii*, *Alauda arvensis*, *Alcedo atthis*, *Alosa fallax*, *Anas acuta*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Anser albifrons*, *Aythya ferina*, *Aythya fuligula*, *Bombina variegata*, *Botaurus stellaris*, *Bucephala clangula*, *Bufo viridis*, *Calandrella brachydactyla*, *Cerambyx cerdo*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Coenonympha oedippus*, *Columba livia*, *Columba palumbus*, *Coronella austriaca*, *Corvus cornix*, *Coturnix coturnix*, *Cygnus olor*, *Egretta garzetta*, *Emys orbicularis*, *Euplagia quadripunctaria*, *Falco columbarius*, *Fulica atra*, *Galanthus nivalis*, *Gallinago gallinago*, *Gallinula chloropus*, *Garrulus glandarius*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Gladiolus palustris*, *Haematopus ostralegus*, *Hamatocaulis vernicosus*, *Helix pomatia*, *Hierophis viridiflavus*, *Himantopus himantopus*, *Hyla intermedia*, *Ixobrychus minutus*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Lacerta bilineata*, *Lanius collurio*, *Larus ridibundus*, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*, *Milvus migrans*, *Mustela putorius*, *Natrix tessellata*, *Nycticorax nycticorax*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Phasianus colchicus*, *Pica pica*, *Pluvialis apricaria*, *Pluvialis squatarola*, *Podarcis muralis*, *Podarcisculus*, *Protochondrostoma genei*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Recurvirostra avosetta*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Ruscus aculeatus*, *Salicornia veneta*, *Salmo marmoratus*, *Spiranthes aestivalis*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis*, *Stipa veneta*, *Streptopelia decaocto*, *Streptopelia turtur*, *Sturnus vulgaris*, *Telestes souffia*, *Testudo hermanni*, *Triturus carnifex*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Unio elongatulus*, *Vanellus vanellus*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Hamatocaulis vernicosus*, *Anacamptis pyramidalis*, *Spiranthes aestivalis*, *Gladiolus palustris*, *Stipa veneta*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Salicornia veneta*, *Euphrasia marchesettii*, *Vertigo angustior*, *Lithophaga lithophaga*, *Pinna nobilis*, *Austropotamobius pallipes*, *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Cerambyx cerdo*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Coenonympha oedippus*, *Euplagia quadripunctaria*, *Arytrura musculus*, *Centrostephanus longispinus*, *Lampetra zanandreae*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Aphanius fasciatus*, *Cottus gobio*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Testudo hermanni*, *Caretta caretta*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Porzana parva*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Burhinus oedicnemus*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*,



Gelochelidon nilotica, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Rhinolophus ferrumequinum, Plecotus auritus, Muscardinus avellanarius;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campesugli, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili).", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "22420 - Pioppeti in coltura", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31161 - Bosco costiero dei suoli idrici", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32130 - Pascoli diversi", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "41100 - Ambienti umidi fluviali", "42100 - Paludi salmastre", "42130 - Barene", "42140 - Vegetazione a dominanza di canneti/giuncheti (zone umide costiere)", "42150 - Valli da pesca", "42310 - Velme lagunari", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "52200 - Mari e Oceani" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel



caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che lo studio esamina l'art. 16 relativo al sistema relazionale;

RITENUTO che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;



CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza che peraltro non tiene conto di tutti i fattori perturbativi individuati risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 15, 16, 17 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;



CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce
prima dell'approvazione del Piano:

1. di modificare 5, commi 32, 33, 34, delle Norme Tecniche come di seguito riportato:
 - **"SITI DI INTERESSE COMUNITARIO: IT3250033 «LAGUNA DI CAORLE - FOCE DEL TAGLIAMENTO» E IT3250044 «FIUMI REGHENA E LEMENE - CANALE TAGLIO E ROGGE LIMITROFE - CAVE DI CINTO CAOMAGGIORE» - D.G.R. N. 2673/2004**

Vincoli

32. Il PAT, all'Art. 10 delle presenti norme, classifica come invariante i seguenti Siti di Interesse Comunitario per le parti comprese all'interno del territorio comunale: IT3250033 «Laguna di Caorle - foce del Tagliamento», IT3250044 «Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe». I SIC sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna presenti, è soggetto alla direttiva europea 92/43/Cee «Habitat», al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. e alle disposizioni regionali in materia. I PI, e in generale gli interventi interni all'ambito del SIC, o esterni allo stesso, ma in grado, potenzialmente, di comportare incidenze significative su di esso, sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni regionali in materia. In tali interventi vanno salvaguardate le emergenze floro-faunistiche che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona S.I.C., con la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle aree attuate.

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE: IT3250040 «FOCE DEL TAGLIAMENTO» E IT3250041 «VALLE VECCHIA - ZUMELLE - VALLI DI BIBIONE» - D.G.R. N. 2673/2004



33. Il PAT, all'Art. 10 delle presenti norme, classifica come invariante le seguenti Zone di Protezione Speciale per le parti comprese all'interno del territorio comunale: IT3250040 «Foce del Tagliamento» e IT3250041 «Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione».

34. Le ZPS sono individuate ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna presenti, è soggetta alla direttiva europea 2009/147/Ce «Uccelli», al D.P.R. 357/1997 e alle disposizioni regionali in materia. I PI, e in generale gli interventi interni all'ambito della ZPS, o esterni alla stessa, ma in grado, potenzialmente, di comportare incidenze significative su di esso, sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni regionali in materia."

2. di modificare l'articolo 10, comma 2, delle Norme Tecniche come di seguito riportato:

▪ **"AREE NUCLEO**

2. Il PAT individua le aree nucleo appartenenti alla rete ecologica regionale e localizzate all'interno del territorio comunale, costituite dagli habitat compresi nei siti della rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee. In queste aree la tutela della biodiversità è perseguita attraverso misure atte a salvaguardare il sistema nel suo insieme.";

in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "B01.01 - Piantazione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05.01 - Calpestio eccessivo", "G05.05 - Manutenzione intensiva dei parchi pubblici e pulizia delle spiagge", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree



destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

6. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
7. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 15, 16, 17 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
8. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
9. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione



- d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione della dott.ssa Alice Morandin, la quale dichiara che "La descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

e

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione con la quale attesta che sono pervenute n.42 osservazioni nei termini, n.7 fuori termine e che n.28 trattano temi direttamente connessi ad aspetti ambientali o affinenti la VAS: osservazioni n. 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 46,47.

Si prende atto del parere del Valutatore in merito alle osservazioni sopra specificate, come riportato nell'elaborato "Giudizio tecnico del Valutatore", in atti .



VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS VINCA NUVV -, in data 24 febbraio 2016, dalla quale emerge che:

In sintesi, si evidenzia come sia lo scenario proposto dal PAT che l'attuazione del residuo del PRG comportino un innalzamento complessivo della qualità ambientale del territorio comunale. Si evidenzia in particolare come le trasformazioni previste influenzino in modo maggiormente significativo l'ambito socio-economico, in risposta alle esigenze e necessità di carattere abitativo e di sviluppo del sistema economico. In particolare, il rilancio di tale settore implica interventi legati alla creazione di nuove attrattività e ancor più, all'aumento qualitativo degli spazi e delle realtà del polo turistico che, non va dimenticato, coniuga residenzialità, valore ambientale e offerta ricettiva. Agire all'interno di tale sistema implica quindi una valorizzazione del tessuto esistente così come la realizzazione di nuove prospettive di attrazione. Più azioni del PAT concorrono a tale sviluppo, in particolare quelle legate alla gestione del tessuto consolidato così come le aree di miglioramento della qualità urbana e territoriale. In tal senso l'attuazione delle sole azioni previste dal PRG (scenario 0), pur concorrendo alla crescita del territorio, non appaiono sufficienti al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In PAT relaziona inoltre, in modo più stretto, la residenzialità con lo sviluppo turistico, sia sul piano dimensionale che qualitativo.

L'aspetto di sviluppo socio-economico affrontato dal PAT si lega anche con gli indirizzi di tutela del patrimonio naturalistico, considerando sia le necessità di tutela del quadro esistente che il potenziamento e la messa a sistema di più parti del territorio. Di particolare importanza appaiono gli interventi previsti dal PAT capaci di migliorare la componente della biodiversità, in particolare per quanto riguarda gli interventi previsti all'interno del ATO 2. Le azioni di valorizzazione ambientale e potenziamento dell'offerta turistica si legano in modo stretto, rendendo l'uno strumento di attuazione e sostegno dell'altro. In tal senso crescita economica e ambientale si integrano e sostengono.

Il tema del futuro dello sviluppo insediativo viene affrontato dal PAT in funzione del recupero di alcuni ambiti dell'esistente e la realizzazione di nuove aree, integrando alcune linee di sviluppo già previste nel PRG vigente, fatte proprie dal nuovo piano, riconsiderate in ragione del potenziamento di alcune realtà. La determinazione di nuove aree di espansione se da un lato comporta la sottrazione di alcuni spazi agricoli, dall'altro consente un rafforzamento dei nuclei esistenti e il mantenimento della qualità e vitalità locale.

Gli aspetti legati alla componente paesaggistica interessano due elementi principali: il primo, dato dalla percezione degli spazi aperti, con particolare riferimento alla realtà agricola e alle valenze naturalistiche e un secondo, connesso alla qualità estetica e rappresentativa delle realtà urbane e degli edifici esistenti. Il PAT, con maggiore rilievo rispetto al PRG, interviene in funzione di un miglioramento di entrambe le componenti, individuando ambiti di valorizzazione naturalistica e proponendo spazi di miglioramento della qualità urbana sia internamente al tessuto esistente che a margine di questo o in corrispondenza delle nuove aree insediative.

Si evidenzia quindi come sia l'attuazione del residuo del PRG recepito in sede di PAT, sia l'implementazione del PAT stesso, siano compatibili con i valori locali e possano incrementare lo stato attuale dei luoghi sotto diversi aspetti. L'attuazione delle strategie del PAT potranno avere effetti maggiormente incidenti in termini di aumento della qualità ambientale e socio-economica rispetto alla sola attuazione delle azioni previste all'interno del PRG vigente. La valutazione degli effetti di Piano è stata condotta in due momenti. In una prima fase sono stati definiti i probabili impatti generati dall'implementazione delle scelte di piano, all'interno di un'ottica complessiva. In seconda istanza, sono stati simulati gli effetti del Piano in termini di alterazione di un fattore chiave, il grado di naturalità.

L'analisi così sviluppata sostituisce la valutazione definita dal metodo dell'impronta ecologica: la natura della scelta è data dal fatto che il calcolo dell'impronta ecologica,



definita per un singolo comune, non appare altrettanto precisa nel definire la realtà e il peso delle trasformazioni indotte.

Il metodo di calcolo dell'impronta ecologica si struttura infatti su consumi, superfici disponibili e flussi di materie prime: applicare tale modello a un territorio comunale che sviluppi relazioni strette con il territorio circostante così come con ambiti territoriali ampi, può risultare poco significativo, considerando come gli abitanti di San Michele, e i fruitori del territorio, sfruttino risorse di altri luoghi e similmente abitanti di altri comuni utilizzino le risorse del comune stesso. L'utilizzo di uno strumento quale l'impronta ecologica appare quindi rappresentativo di sistemi chiusi ma poco si adatta a esprimere un giudizio per elementi che si risolvono all'interno di un singolo territorio comunale.

L'analisi del grado di naturalità è stata condotta a partire dallo stato di fatto, identificando e suddividendo gli spazi non costruiti in base alle proprie caratteristiche e funzionalità naturalistiche ed ecologiche. Essa ha permesso di costruire una classificazione basata sull'identificazione della tipologia di ambiente. A ogni tipologia di stato si è assegnato un valore che ne definisca l'indice di qualità ambientale. Dall'analisi della carta della naturalità al 2012 emerge come, all'oggi, il peso ambientale per il territorio comunale sia concentrato soprattutto all'interno dell'ATO 3, la fascia meridionale che comprende gli ambiti delle valli e le zone a pineta del litorale di Bibione, a est in corrispondenza della foce del fiume Tagliamento e a ovest nelle aree alberate prospicienti alle valli. Ampie macchie a naturalità elevata caratterizzano anche la golena del Tagliamento, interessando sia l'ATO1, più a nord, che l'ATO 2, corrispondente alla fascia centrale del territorio comunale.

Un'ampia fascia di alto valore ambientale contraddistingue anche il tratto terminale del canale Cavrato, caratterizzato dalla presenza di barene, nei pressi di Terzo Bacino.

Mettendo a confronto la rappresentazione dello stato di fatto con quella derivante dalle previsioni di Piano emerge come i cambiamenti siano riferiti ad alcuni ambiti. Si nota come il piano potenzi gli elementi naturalistici già presenti, rafforzandone il valore, e creando in prossimità a essi sistemi che potranno accrescere il loro valore di carattere naturalistico. In particolare si valorizza il sistema del Cavrato dandone continuità nella tratta tra area umida e sistema fluviale del Tagliamento. Similmente le azioni del piano rafforzano la componente naturalistica del sistema agrario che si colloca a nord delle valli. Tuttavia per tale ambito si evidenzia come la scelta di localizzare alcune attività e servizi al turismo permetta una crescita naturalistica limitata. La valutazione condotta ha considerato infatti come all'interno dell'ambito del parco delle terre di mezzo, così identificato dal PAT, la realizzazione delle scelte di sviluppo potranno incidere aumentando la valenza naturalistica di alcuni ambiti e allo stesso tempo diminuire quelle di altri spazi, che saranno interessati dalle attrezzature e volumi necessari, in sintesi comunque si considera come aumento e riduzione dovranno avere una somma almeno neutra.

Si notano alcuni ambiti di riduzione della naturalità, connessi principalmente alle aree che saranno interessate dagli interventi di sviluppo insediativo e alla realizzazione della viabilità di interesse strategico. Tali situazioni appaiono comunque compensare aumenti di naturalità in altri ambiti che necessitano di maggior tutela e valorizzazione. Le azioni previste dal PAT sono state quindi analizzate considerando la sostenibilità del Piano rispetto alle componenti ambientali e ai principali obiettivi di sostenibilità. Si rileva come il PAT abbia attinenza diretta solo con alcune componenti; con altre invece interagisce con effetti secondari, che non sono cioè di diretta competenza e che risentono, altresì, delle azioni sviluppate in fase di attuazione del Piano stesso.

Per quanto riguarda il sistema delle acque di superficie e la componente rappresentata da natura e biodiversità, il PAT individua obiettivi e strategie che interessano direttamente gli elementi che costituiscono il sistema. La definizione delle invariabili ambientali sviluppa e tematizza le questioni naturalistiche, andando a gestire gli elementi che definiscono le valenze ambientali, tutelando le specificità locali e potenziando le possibili connessioni



ambientali (art. 10 delle NTA), anche considerando gli interventi di valorizzazione paesaggistica (art. 9 delle NTA). Il Piano interviene anche in relazione a molteplici altre tematiche ambientali in modo indiretto, costruendo azioni di incentivo per gli interventi a elevata sostenibilità ambientale (art. 15 delle NTA), sia per gli interventi all'interno del consolidato sia per le trasformazioni che coinvolgono altri ambiti del territorio comunale. Questo si traduce quindi con effetti indiretti all'interno di diverse componenti; significa cioè prevedere solo azioni migliorative, volte all'aumento della qualità ambientale.

In termini socio-economici, le linee di sviluppo del Piano risultano coerenti con i principi di sostenibilità, essendo motore di uno sviluppo legato in particolar modo al settore turistico, che si attuerà mediante la realizzazione di strutture e servizi, garantendo un indotto legato soprattutto alle realtà e risorse locali e del territorio circostante, in una prospettiva occupazionale e di rientro economica sul medio e lungo termine.

Per tutti questi motivi il giudizio di sostenibilità del PAT è positivo sotto il profilo della sostenibilità ambientale. La sostenibilità e la valutazione delle azioni del Piano sarà fedele ai valori analizzati, tanto più la pianificazione comunale e degli enti gestori delle risorse territoriali sarà in linea nel rispettare le prescrizioni, gli indirizzi e le direttive individuate nelle norme di attuazione, prevedendo, in fase progettuale, la realizzazione di idonee misure di accompagnamento per sostenere la qualità ambientale.

Va evidenziata, comunque, la mancanza nel RA della valutazione delle azioni e degli effetti relativi alle:

“aree di riqualificazione e riconversione” art.15 commi 15-16 delle N.T.A ;

“aree per il miglioramento della qualità urbana” art.15 commi 17-18 delle N.T.A ;

“aree per il miglioramento della qualità territoriale” art. 15 commi 19-24 delle N.T.A.

Non risultano inoltre valutati, nel Rapporto Ambientale, i tracciati infrastrutturali relativi alla “viabilità di progetto di rilevanza strategica” Art. 16 NTA.

Va chiarito che qualsiasi riferimento delle NTA alla Valutazione Strategica Certificata (VSC) va modificato, richiamando quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica.

In sede di attuazione del Piano si dovrà:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;



- la DGR 791/2009.

RITENUTO che dalle analisi e dalle valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati al PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT e con il recepimento, nei termini sopra evidenziati, delle osservazioni aventi attinenza ambientale.

2. L'articolo delle NTA n. 15 "aree di riqualificazione e riconversione" commi 15-16, "aree per il miglioramento della qualità urbana" commi 17-18, "aree per il miglioramento della qualità territoriale" commi 19-24, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

3. Qualsiasi riferimento delle NTA alla "Valutazione Strategica Certificata" (VSC) va modificato, richiamando quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica.

4. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

5. Dovrà essere assoggettata a specifica valutazione ambientale, in fase progettuale, la "viabilità di progetto di rilevanza strategica", di cui all'articolo 16 delle NTA.

6. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

7. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.



8. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

9. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

10. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Eurlanis

Il presente parere si compone di pagine 17